

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SGRIF/AMIC-AZI

Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30 e Decreto del Presidente della Regione n. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese e situati sul territorio regionale. Concessione e impegno di spesa per un totale di euro 600.000,00

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell'articolo 4, in particolare il comma 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese e situati sul territorio regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Visto l'articolo 6 del Regolamento, ai sensi del quale le domande di contributo sono presentate dall'1 al 28 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al regolamento;

Dato atto che con nota prot. 17139 di data 23 marzo 2018, ai sensi del disposto dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è stato dato l'avvio del procedimento amministrativo per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese ;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento, i contributi sono concessi, nei limiti posti dal regime d'aiuto, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massino di euro 40.000,00;

Visto il decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 2118 di data 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro:

- è stato approvato l'elenco delle n. 143 domande ammissibili a contributo,
- è stata prenotata la spesa di euro 600.000,00, per la rimozione dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto l'articolo 10, comma 4, del Regolamento, ai sensi del quale il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

Considerato che lo stanziamento disponibile sul capitolo 2436, pari ad euro 600.000,00, consente la copertura degli importi riferiti alle prime 43 domande dell'elenco beneficiari e copre parzialmente l'importo spettante all'impresa LOS NIDOS S.R.L. collocata in posizione 44, cui possono essere concessi euro 3.218,35 a fronte dell'importo spettante di euro 12.944,80;

Premesso che ai sensi dell'art. 10, comma 6 del DpReg. 0168/2017 la domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziato, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo;

Preso atto che, a fronte della richiesta trasmessa con pec 29412 di data 1 giugno 2018 l'impresa LOS NIDOS S.R.L., ha accettato, con pec 30560 di data 8 giugno 2018 la concessione del contributo in misura ridotta impegnandosi contestualmente a coprire la spesa spettante ma non finanziata di euro 9.726,45 necessaria alla realizzazione dell'intervento;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato), nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115

Considerato che per quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento, nel Registro sono state inserite le informazioni relative alla concessione degli aiuti spettanti alle 44 imprese di cui al presente provvedimento;

Considerato che sono state effettuate le interrogazioni al Registro relative alle verifiche propedeutiche alla concessione disposte dall'articolo 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del Regolamento;

Considerato che all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato, per n. 44 beneficiari del presente provvedimento, il Codice concessione RNA-COR, così come indicato per ogni singolo beneficiario di cui all'allegato "Elenco dei beneficiari", parte integrante del presente decreto;

Visto l'articolo 12, comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la documentazione giustificativa della spesa ivi indicata;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il combinato disposto degli articoli 17, comma 3, lettera a) e 21, comma 1, i quali dispongono che,

nel quadro definito dal piano strategico e dal programma operativo di gestione, spetta al Direttore di Servizio l'adozione degli atti di gestione finanziaria delle risorse assegnate;

Visto altresì il Capo III del predetto Regolamento di organizzazione, che reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, ed in particolare il primo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziare con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»;

Richiamato l'articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.»;

Visto il Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 e successive variazioni, il quale, relativamente alle risorse stanziare sul capitolo 2436, autorizza l'assunzione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa);

Ritenuto di poter attestare il rispetto del contenuto richiesto per l'atto di spesa dal punto 7 della citata circolare 9/2015, avuto riguardo a quanto sopra esposto;

Ritenuto di poter concedere ai beneficiari collocati dal n. 1 al n. 44 dell'allegato "Elenco dei beneficiari", parte integrante del presente provvedimento, contributi per un totale di euro 600.000,00 per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese e di impegnare la relativa spesa a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione per l'anno 2018, in conto competenza;

Ritenuto altresì di fissare, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del Regolamento, in ventiquattro mesi dalla data del presente provvedimento il termine entro il quale il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, è tenuto a presentare la documentazione giustificativa della spesa ivi indicata;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018);

decreta

Art. 1 – Sono concessi ai beneficiari collocati dal n. 1 al n. 44 dell'allegato "Elenco dei beneficiari", allegato come parte integrante del presente atto, contributi per un totale di euro 600.000,00 per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese ai sensi dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, e del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/Pres.

Art. 2 - Sono impegnati a valere sul capitolo 2436 del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione per l'anno 2018, gli importi a favore dei beneficiari di cui all'allegato contabile facente parte integrante del presente atto e contenente tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici.

Art. 3 – Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del Regolamento, i beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, sono tenuti a presentare, a titolo di rendicontazione della spesa sostenuta, entro ventiquattro mesi dalla data del presente provvedimento, la seguente documentazione:

- a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- b) due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- c) copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente;
- d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.

Art. 4 – Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di cui all'articolo 3 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

dott. ing. Flavio Gabrielcig

documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005